

Premio di incentivazione per anticipata ultimazione dei lavori – Cass. n. 3260/2022

Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione del contratto - termini di esecuzione - Premio di incentivazione per anticipata ultimazione dei lavori - Natura - Conseguenze - Posticipazione del termine finale - Debenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di appalto di opere pubbliche, il premio di accelerazione costituisce un compenso autonomo ed ulteriore, diverso dal corrispettivo dei lavori, spettante all'appaltatore nell'eventualità, oggettivamente verificabile, dell'ultimazione dei lavori anticipata rispetto alla data fissata in contratto, sicché detto premio non è dovuto in tutti i casi in cui il termine finale sia posticipato - a seguito di proroga (anche concordata), ovvero di sospensioni o varianti (anche se disposte dalla stazione appaltante), oppure di slittamenti o differimenti per forza maggiore - poiché l'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera prima del termine in origine stabilito, valutato positivamente in relazione ai tempi iniziali, può non sussistere rispetto ai diversi tempi sopravvenuti nel corso dell'esecuzione, senza che assuma alcun rilievo la causa del differimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3260 del 02/02/2022 (Rv. 664101 - 02)

Corte

Cassazione

3260

2022